


^B
Allegato alla dgr
n. del

PAG. 1/4



Oggi, 18 febbraio 2014, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.

L'Assessore alla Sanità
Luca Còletto

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali.

C.G.I.L. F.P. _____

CISL F.P. _____

U.I.L. F.P.L. _____

FIALS _____

FSI _____

NURSING UP _____

Le parti sottoscrivono l'allegato documento riguardante l'effettuazione di assunzioni di personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica, lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte dello stesso personale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 3 gennaio 2002, n. 1 e la determinazione delle relative tariffe.

^B
Allegato alla dgr
n. del

PAG. 2/H



La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali del Comparto

PRENDONO ATTO CHE:

- la disciplina legislativa in materia di prestazioni aggiuntive è contenuta nell'articolo 1 del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito nella L. 8 gennaio 2002, n. 1, la cui validità è stata, da ultimo, prorogata dall'articolo 4 della L. 3 agosto 2007, n. 120;
- in particolare, i commi 2, 3 e 4 del D.L. 402/2001 prevedono la possibilità da parte delle aziende ed enti del SSN di richiedere agli infermieri ed ai tecnici sanitari di radiologia medica, sussistendo i presupposti e le condizioni indicati negli stessi commi, prestazioni aggiuntive finalizzate in via prioritaria a garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie;
- l'art.2 del CCNL 31 luglio 2009 prevede espressamente tra le materie oggetto di coordinamento regionale eventuali "Linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale infermieristico e tecnico di radiologia";
- la D.G.R. n. 320 del 12 marzo 2013 e successivi provvedimenti applicativi prevedono, tra l'altro, che qualora le aziende sanitarie ritenessero necessario, al fine di fornire adeguato supporto alla dirigenza medica e sanitaria impegnata nello svolgimento dei servizi ambulatoriali, richiedere, su base volontaria, prestazioni aggiuntive al personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica ai sensi del D.L. 402/2001, le stesse provvedano al relativo finanziamento con oneri a proprio carico fino a concorrenza del costo complessivamente sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2006, ovvero anche in misura superiore, previa autorizzazione della Segreteria Regionale per la Sanità;
- con Protocollo di intesa, sottoscritto in data 3 settembre 2013 dall'Assessore alla Sanità, dal Segretario Regionale per la Sanità e dalle OO.SS. del Comparto Sanità, approvato con D.G.R. n. 1630 del 17 settembre 2013, è stata fissata la tariffa, pari a 40 euro, applicabile dalle aziende ed enti del SSR nei confronti del personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia medica che effettua prestazioni



aggiuntive ai sensi del D.L. 402/2001 a supporto della dirigenza medica e sanitaria, in applicazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi della D.G.R. 320/2013 e, comunque in periodi notturni (dopo le ore 20,00), festivi e di sabato (dopo le ore 14);

CONVENGONO CHE:

1. nell'anno 2014 – ferma restando l'attività ordinaria -, per assicurare lo svolgimento delle prestazioni a supporto della dirigenza medica e sanitaria da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica in periodi serali (dopo le ore 20,00), festivi e di sabato (dopo le ore 14), le aziende, tenuto conto dei volumi prestazionali programmati, dovranno prioritariamente effettuare assunzioni di personale di tali profili. Le relative richieste dovranno essere formulate all'amministrazione regionale dalle aziende nell'ambito degli specifici piani di attività, i quali saranno adottati previo confronto con le organizzazioni sindacali. Le relative assunzioni autorizzate saranno aggiuntive rispetto al normale "turnover" dei profili in questione;
2. le aziende, sempre in relazione ai volumi prestazionali programmati, potranno inoltre continuare – seppur in via residuale - a richiedere al personale di cui sopra, su base volontaria, lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex articolo 1, comma 2 e segg., del D.L. n. 402/2001. Il costo di tali prestazioni, come stabilito dalla D.G.R. n. 2587 del 20 dicembre 2013, non potrà eccedere quello sostenuto allo stesso titolo nel 2006, fatte salve eventuali autorizzazioni regionali in deroga. Al riguardo si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.66/2003 in materia di riposi;
3. la tariffa oraria per le prestazioni di cui al precedente punto 2 è confermata nella misura di € 40;
4. resta salva la facoltà per le aziende, previa contrattazione integrativa e nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, incrementare i suddetti importi, utilizzando le risorse di altri fondi. In nessun caso tali incrementi potranno determinare maggiori oneri a carico dei bilanci aziendali;
5. entro la fine del primo semestre 2014 i dati riguardanti l'andamento delle prestazioni in parola saranno oggetto di monitoraggio congiunto. In tale sede

MALE

^B
Allegato alla dgr
n. del

PAG. 4/4



sarà verificata la possibilità di utilizzare strumenti per il coinvolgimento di altre professionalità del comparto.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials FM